



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

**VENTURA FRANCESCO SAVERIO**, Presidente e Relatore  
**CELENTANO ROBERTO**, Giudice  
**DADDABBO PASQUALE**, Giudice

in data 26/01/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 1626/2019 depositato il 15/05/2019

**proposto da**

.....

**Difeso da**

Anna Domenica Amatulli - MTLNDM72L68H096X

**ed elettivamente domiciliato presso** a.amatulli@pec.arcapugliacentrale.it

**contro**

Comune di .....

**elettivamente domiciliato presso** .....

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 2734/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 12 e pubblicata il 23/11/2018

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12 IMU 2014

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L' [redacted], avverso la sentenza n. 2734/12/2018, pronunciata il 17 ottobre 2018, depositata il 23/11/2018, della CTP di Bari, sezione 12, con cui veniva rigettato il ricorso proposto dall' [redacted] x IACP, proposto avverso l'avviso di accertamento n. 12 del 28/11/2017, notificato dalla Comune di [redacted], avente ad oggetto imposta IMU 2014 per complessivi euro 174.749,54, relativa ad una serie di immobili ivi elencati, eccependo l'errata determinazione dei Giudici di prime cure, per non avere utilmente considerato, a suo dire, il diritto alla totale esenzione di imposta prevista per "gli alloggi sociali" concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con declaratoria di sussistenza del diritto, per ciascun immobile, alla totale esenzione fiscale, con conseguente annullamento dell'atto originariamente impugnato, vinte le spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva il Comune di [redacted], con atto di controdeduzioni, eccependo l'infondatezza dei motivi di appello e concludeva chiedendo il rigetto dello stesso, la conferma della sentenza impugnata, con conseguente conferma della piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento originariamente opposto, con vittoria di spese di giudizio.

Successivamente, il 16/1/2023, l' [redacted] inviava telematicamente alla Segreteria di questa Corte una memoria illustrativa con cui precisava che, dopo avere ricevuto una cartella di pagamento, notificata in data 22/03/2019 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per complessivi euro 250.414,33, riguardante anche l'IMU del 2014, accertata con avviso numero 12 di euro 174.749,54, adottato dal Comune di [redacted] 28/11/2017, e dopo che lo stesso Agente di Riscossione, in data 04/05/2022 aveva notificato la "comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria", la stessa [redacted] aveva formulato una "richiesta o proroga di rateizzazione secondo un piano ordinario max 72 rate - importi superiori a €60.000,00 (art. 19 D.P.R. n. 602/73) delle cartelle di cui alla suindicata "comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria", regolarmente accolta, sicché provvedeva al pagamento delle prime sette rate per un importo complessivo di euro 44.092,34, ritenendo con ciò di poter richiedere, così come richiedeva la declaratoria di c.m.c., con compensazione delle spese di giudizio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dall' [redacted] avverso la sentenza n. 2734/12/2018, emessa dalla CTP di Bari, sezione 12, in data 23/10/2018, è infondato e, pertanto, viene rigettato.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che l'atto originariamente impugnato dalla società appellante è un avviso di accertamento emesso e notificato dal Comune di [redacted] on riguarda gli atti emessi dall'Agenzia di Riscossione che, peraltro, non risulta evocata, né è parte nel presente giudizio, per cui i

sottostanti rapporti giuridici intercorsi tra l' [redacted] Agenzia di Riscossione non possono essere considerati in questa sede; inoltre, occorre tener presente che la memoria illustrativa prodotta, risulta tardiva per violazione dei termini di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n. 546/92, cosicché le conclusioni ivi rassegnate di declaratoria di c.m.c. risultano "tamquam non essent" e, comunque, vengono rigettate.

Nel merito, con un unico motivo di appello l' [redacted] accipisce la "illegittimità dell'impugnata sentenza per mancato riconoscimento, agli immobili di e.r.p. in proprietà dell' [redacted], dell'esenzione, prevista, per gli "alloggi sociali" ex D.M. n. 32438/2008, dall'art. 13, comma n. 2, capoverso n. 7, lettera b) convertito dalla L. n. 214/2011, con le modifiche apportate dall'art. 707 L. n. 147/2013".

La questione di che trattasi, esaminata e trattata da questa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado nel corso di questi ultimi anni, ha visto univoche e conformi decisioni, stante la tassatività della normativa invocata dalle parti.

Nonostante il pregevole sforzo della difesa dell'appellante, di fare entrate dalla finestra l'interpretazione e l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma n. 2, capoverso n.7, lettera b) convertito dalla L. n. 214/2011, con le modifiche apportate dall'art. 707 della Legge n. 147/2013, con le ragioni etico-sociali formulate a supporto di tale tesi, le conclusioni ivi rassegnate non possono essere condivise e vengono rigettate, stante la espressa previsione e disciplina di cui al successivo comma 10 della richiamata norma.

In questa sede, il Collegio deve pedissequamente ribadire quanto già statuito in analoga fattispecie trattata recentemente, con sentenza n. 3286/01/2022 [redacted] pronunciata lo 01/12/2022, con cui questa Corte ha chiarito che "l'art. 13, co. 10, del D.L. 06/12/2011, nella formulazione in vigore per l'anno 2012, dopo aver previsto al primo periodo una detrazione di euro 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, stabiliva, inoltre, al quinto periodo, che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

L'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che riguardava le riduzioni e detrazioni in materia di ICI, al comma 4, stabilisce che tali disposizioni agevolative si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Dalla chiara lettera delle norme sopra riportate risulta evidente che il legislatore ha inteso specificare solo per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative che la detrazione spetta quando le stesse sono adibite ad abitazione principale; per il caso di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari il legislatore non ha ritenuto necessaria tale specificazione perché superflua in quanto tali alloggi non possono che essere assegnati quali abitazioni principali, tant'è che una delle cause di decadenza dall'assegnazione è proprio il non abitare stabilmente nell'alloggio assegnato.(cfr. art. 19 L.R. Puglia n. 54/1984)".

Le suddette conclusioni rassegnate precedentemente dalla stessa sezione di questa Corte, vengono confermate e fatte proprie da questo Collegio, che non ha motivo di discostarsene, sottolineando che la disposizione a carattere generale di cui al comma 2 dell'art. 13 innanzi richiamato, non può prevalere sulla disposizione di natura speciale contenuta al successivo comma 10 dello stesso articolo, con cui evidentemente il legislatore ha voluto prevedere una imposizione specifica per gli immobili ex IACP; inoltre osserva il Collegio che i suddetti immobili, già con la legge di stabilità del 2014 ( L. 27 dicembre 2013, n. 147) sono tornati ad essere assoggettati al pagamento dell'IMU in via ordinaria, secondo le regole del 2012, risultando altresì confermati nella legge di stabilità 2020, che ha confermato il regime fiscale previgente in materia di IMU, di modo che gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti Autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, sono assoggettati al regime che prevede l'applicazione della detrazione di euro 200,00 e l'aliquota ordinaria o quella eventualmente ridotta deliberata dal Comune.

Sulla base dei suddetti elementi di fatto e di diritto considerati, assorbite tutte le altre questioni formulate dalle parti, giacché ininfluenti ai fini della presente decisione, la Corte rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata.

In considerazione dei contrasti giurisprudenziali formatisi nel tempo, solo recentemente superati da giurisprudenza consolidata, il Collegio ritiene sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Rigetta l'appello. Spese compensate.

Il Presidente Relatore

Francesco Saverio Ventura